



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

**OSSERVAZIONI IN MERITO AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE ARERA
564/2019/R/Com**

**Rafforzamento degli obblighi informativi del Codice di condotta
commerciale a vantaggio dei clienti finali del mercato retail**

OSSERVAZIONI CNA

OSSERVAZIONI

Il percorso verso il definito superamento delle tutele di prezzo, prospettato dalla L. 124/2017 c.d. Concorrenza, ha subito recentemente un rallentamento a causa della proroga “secca” del termine di decorrenza contenuta nel DL Milleproroghe 2020. La norma, infatti, prevede che la liberalizzazione del mercato retail dell’energia elettrica e del gas partirà dal 1° gennaio 2022.

Si tratta con tutta evidenza della presa d’atto, da parte del legislatore, delle persistenti criticità che insistono nel mercato *retail* dell’energia, che non risulta tuttora in grado di garantire le condizioni di concorrenza e trasparenza necessari alla capacitazione del cliente finale e, più in generale, al funzionamento efficiente del mercato.

Tale proroga concede di fatto più tempo a tutti i soggetti della filiera dell’energia – ed in particolare ai clienti finali – per prepararsi adeguatamente a questo importante passaggio; consente altresì al regolatore di implementare gli strumenti vigenti per facilitare il raggiungimento di tale obiettivo.

Per quanto riguarda le piccole imprese, esse si caratterizzano per la loro maggiore dinamicità rispetto ai clienti domestici (come evidenziato dalle indagini demoscopiche richiamate da ARERA nel presente DCO) dimostrando più consapevolezza nella scelta del fornitore sul mercato.

In tal senso, gli strumenti finora istituiti dal regolatore hanno rappresentato un buon supporto: in particolare il Portale per la Confrontabilità, è stato utilizzato come benchmark per il confronto tra le diverse proposte presenti sul mercato. Sotto questo punto di vista, quindi, l’intervento di rafforzamento della trasparenza degli obblighi informativi da parte dei venditori e il miglioramento della confrontabilità che il regolatore si propone di conseguire con il presente documento di consultazione è certamente positivo e condivisibile, in quanto indirizzato alla presentazione di informazioni più sintetiche e standardizzate in grado di venire incontro alle più stringenti esigenze delle imprese.

Nello specifico, apprezziamo l’ipotesi di arricchire il set informativo a disposizione del cliente finale sul PO mediante l’integrazione della stima della spesa annua dell’offerta con indicatori sintetici di prezzo, che riportano di fatto l’indicazione del prezzo unitario della materia prima energia. Inoltre, la previsione di evidenziarne l’andamento in un arco temporale (12 mesi) utile a confrontarlo con quello di altre offerte presenti, ovvero rispetto alla fornitura attuale, consente all’impresa di avere un quadro informativo più completo e semplice per operare la scelta del fornitore a partire dai propri consumi.

Tale proposta, pertanto, risulta coerente con le esigenze più volte manifestate dalle associazioni rappresentative delle imprese rispetto alle implementazioni del Portale Offerte, di cui si è ampiamente discusso nell'ambito dei lavori del Comitato Tecnico Consultivo del Portale Offerte, relativamente all'opportunità di rafforzare gli elementi informativi relativi alle condizioni economiche di fornitura.

Si condivide anche la *ratio* di estendere tale intervento dal PO alla documentazione che il venditore deve fornire al cliente finale in fase precontrattuale, in modo da allineare correttamente gli obblighi informativi a carico del venditore nelle comunicazioni con cliente finale, a partire dalla definizione delle condizioni economiche di fornitura.

In tal senso, il superamento della nota informativa a favore di una scheda sintetica che includa – oltre agli elementi già presenti – anche la più puntuale e chiara indicazione delle voci di costo unitario della materia prima energia, rafforza la tutela del cliente finale, in quanto basata sul dato storico di consumo effettivo segnalato dal cliente finale stesso.

Accogliamo quindi le proposte in merito, suggerendo che il riferimento alla stima della spesa annua venga esplicitamente inserito nell'elenco degli elementi che la scheda sintetica deve contenere, riportati al punto 4.12 del DCO.

Per quanto riguarda le modifiche proposte relativamente alla fase contrattuale, sono apprezzate le ipotesi riportate dal DCO, in particolare la possibilità fornita al cliente finale di poter confrontare le sopravvenienti nuove condizioni economiche con le vigenti, qualora si abbia una variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, grazie alla lettura del dato della spesa annua stimata e delle sue evoluzioni nell'arco dei 12 mesi.